

@ 352	Settore Pubblici Esercizi	Argomento D.Lgs. 5/2012, art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
----------	------------------------------	--

Domanda: *(formulata dalla Comunità Montana Feltrina con nota del 10 luglio 2012)*

L'art. 41 del D.L. in oggetto prescrive il possesso dei soli requisiti morali in caso di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose etc. Si chiede di chiarire se il citato articolo si applichi anche alle SCIA presentate da privati o da ditte non già operanti nel settore alimentare.

Risposta: *(formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione con nota prot. n. 0159797 del 17 luglio 2012)*

[vedasi nota allegata]



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0159797 - 17/07/2012 - USCITA

Comunità Montana Feltrina
Ufficio associato commercio e SUAP
Viale Carlo Rizzarda, 21
32032 FELTRE (BL)
c.a. Lucia Beati
commercio.comunita@feltrino.bl.it

Oggetto: D.L. 9-2-2012, n. 5 – Art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta comunità montana chiede se quanto stabilito dall'articolo 41, del decreto legislativo 9 febbraio 2012, n. 5, ovvero che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari può essere avviata previa segnalazione certificata di inizio di attività priva di dichiarazioni asseverate e senza il possesso dei requisiti professionali, si applichi anche alle SCIA presentare da privati o da ditte non già operanti nel settore alimentare.

Al riguardo la scrivente Direzione non può che confermare quanto richiesto in quanto lo scopo della norma e in generale del Decreto legge è proprio quello di introdurre tutta una serie di sistemi di semplificazione e sgravio dai vincoli burocratici delle attività d'impresa attraverso l'emanaione di una serie di disposizioni in materia di semplificazione di procedure e di adempimenti.

Coloro, infatti, sia privati che società, già operanti nel settore alimentare dovrebbero essere già obbligatoriamente in possesso dei relativi requisiti professionali; la norma, di conseguenza, si rivolge a tutti coloro che vogliono avviare un'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nei casi espressamente indicati richiedendo il solo possesso dei requisiti morali.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio

PMBBM/QFSV

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055500 – fax +39 06 4821706
e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it